

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

« Titolo V. Della dispensa, della dimissione e del collocamento a riposo. — Art. 33. La dispensa dal servizio può essere decretata quando si riconosca essere l'impiegato divenuto inabile. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DEPRETTIS, *presidente del Consiglio*. La Commissione in questo articolo 33 ha tolto una clausola colla quale il Ministero si era riservata la facoltà di dispensare dal servizio l'impiegato in caso di necessità reclamata da ragioni di pubblico servizio.

Capisco che questa clausola è grave e mette in certo modo tutti gli impiegati in balia del Governo; ma questa disposizione è un correttivo, a giudizio del Ministero, delle altre garanzie che con questa legge si danno agli impiegati, per assicurare la loro carriera. Nel fatto la dispensa dal servizio per gli impiegati superiori non potrà essere decretata se non per deliberazione presa nel Consiglio dei ministri. Ora, questa disposizione, nel sistema parlamentare, mi pare che offra agli impiegati una garanzia sufficiente.

Quando il Consiglio dei ministri, responsabile del buon governo della cosa pubblica, delibera di dispensare dal servizio un impiegato, con questa deliberazione egli si mette in faccia al Parlamento con la sua responsabilità e il Parlamento diventa il giudice naturalmente competente di questo provvedimento dato nell'interesse pubblico.

La stessa disposizione sta per gli impiegati di grado minore quando il Ministero, sempre per la stessa ragione, crede di dispensarne qualcuno dal servizio.

Io prego la Camera di conservare le disposizioni del progetto ministeriale.

LUGLI, *relatore*. Io mi compiaccio che l'onorevole presidente del Consiglio abbia riconosciuto la gravità delle disposizioni dell'articolo 33 del progetto ministeriale. Egli è naturale che quando un impiegato sia alla piena balia del Ministero e che il Ministero, per una ragione qualunque, se ne voglia disfare, egli ha la facoltà con la disposizione di quell'articolo di dargli la dispensa, lasciando all'impiegato soltanto i suoi diritti pel conseguimento della pensione. Fu in presenza della gravità di questa disposizione che la Giunta introdusse la sua modificazione; ma essa si arrende alle ragioni addotte dall'onorevole presidente del Consiglio, e ritira il suo emendamento accettando l'articolo, secondo il testo ministeriale.

PRESIDENTE. In tal caso, metto ai voti l'articolo del progetto ministeriale, il quale è così concepito:

« Art. 33. La dispensa dal servizio può essere decretata quando si riconosca essere l'impiegato dive-

nuto inabile, ovvero allorché la dispensa sia necessaria nell'interesse del servizio. »

(È approvato, come lo sono del pari i seguenti:)

« Art. 34. La dispensa dal servizio, quando si tratti d'impiegati superiori al grado di capo divisione, sarà deliberata in Consiglio di ministri. Per gli altri impiegati di grado inferiore la dispensa sarà pronunciata per decreto reale, sulla proposta del ministro da cui dipendono, previo il parere del Consiglio d'amministrazione.

« Art. 35. La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio effettivo, salvo i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni.

« Art. 36. L'impiegato riconosciuto insufficiente all'ufficio che occupa potrà venire collocato in uno di minor grado, ed occuperà l'ultimo posto della classe cui sarà ascritto.

PRESIDENTE. « Art. 37. La dimissione dall'impiego può essere espressa o tacita.

« L'impiegato che si è dimesso non riacquista la sua libertà se non dopo l'accettazione, che per motivi gravi di servizio può anche essergli rifiutata.

« La dimissione tacita si verifica quando l'impiegato lascia trascorrere, senza giusta causa, il tempo stabilito per assumere, o riprendere le funzioni che gli furono assegnate. »

L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare su questo articolo.

MELCHIORRE. Per bene intendere il primo paragrafo dell'articolo 37 nel quale si distingue la dimissione in espressa o tacita, amerei conoscere da quali ragioni la Commissione si sia determinata ad accettare il paragrafo seguente in cui è stabilito che gli impiegati dimessi non riacquistano la loro libertà se non dopo l'accettazione della loro dimissione; la quale per motivi gravi di servizio può anche essere rifiutata.

Mi sembra che l'impiegato, il quale sia entrato al servizio dello Stato, e che per alcuni anni siavi rimasto disimpegnando le funzioni dell'ufficio; ove mai intendesse ritirarsi per impulso della propria volontà e in forza di circostanze sue personali, debba poterlo fare, e non so per qual ragione la dimissione non possa produrre l'effetto se non quando sia accettata; e possa anche rifiutarsi.

Se è un contratto, come si può obbligare l'impiegato a rimanere in ufficio, quando egli intenda uscirne? Non è questa una menomazione della libertà individuale? Il Governo può credere utile il servizio di questo impiegato; ma nel caso egli non fosse più disposto a servire, e contro alla sua volontà lo si volesse tenere incatenato, che ne avviene? Certamente avremo un cattivo impiegato, e non so cosa guadagni il Governo ad obbligare ad essere im-